



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 56 del 15/07/2024

OGGETTO: DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA D), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380. INDIVIDUAZIONE AREE E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R.N.36/2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 15 del mese di luglio alle ore 16:42, nella sala delle Adunanze come da convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	DENUZZO ANTONELLO	Si		14	PADULA ANNA MARIA		Si
2	FANIZZA LUIGI	Si		15	LATARTARA SERAFINA	Si	
3	DE COMITE VALENTINA		Si	16	ARGENTIERI LUIGI	Si	
4	BUNGARO COSIMO		Si	17	IAIA MICHELE	Si	
5	LONOCE NICOLA	Si		18	CURTO ALESSIO	Si	
6	CALO' GIOVANNI	Si		19	DI MARIA COSIMO		Si
7	INDIRLI COSIMO	Si		20	BIRTOLO FRANCESCO		Si
8	CARUCCI FRANCESCO	Si		21	FERRERI ANNA	Si	
9	MASTROMARINO DAVIDE	Si		22	GALLONE GIACOMO		Si
10	BRUNO MAURIZIO	Si		23	MANCINO DARIO PIO		Si
11	CAVALLO NICOLA		Si	24	PASSARO MARIA FONTANA	Si	
12	ITTA MASSIMO	Si		25	IURLARO ANTONELLA	Si	
13	DE SIMONE ANTONIO EUGENIO	Si					

Partecipa con funzioni consultive referenti, di assistenza e curando la verbalizzazione il Segretario Comunale Marco LESTO.

Il Vicepresidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno ed avente ad oggetto: "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Individuazione aree e criteri per l'applicazione della L.R.n.36/2023";

Relazionano il consigliere Lonoce, in qualità di Presidente della commissione Urbanistica, e l'assessore al ramo Attanasi;

PREMESSO CHE:

- con la **Legge Regionale Puglia del 19 dicembre 2023 n.36** "Disciplina Regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse", sono stati disciplinati gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti nell'articolo 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 al fine di promuovere il recupero, la riqualificazione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, incentivando gli interventi di edilizia residenziale sociale e migliorare la qualità architettonica, la sicurezza statica e igienico-funzionale e delle prestazioni energetiche degli edifici e la riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, nell'intento di ridurre progressivamente il degrado, il sottoutilizzo e l'abbandono degli ambiti urbanizzati e contribuire al contenimento del consumo di suolo, all'adattamento ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici a scala urbana;
- tutti gli interventi realizzati ai sensi della L.R. n. 36/2023 devono risultare conformi alle norme statali e regionali in materia edilizia, urbanistica, di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici. In particolare, gli interventi devono risultare conformi agli indirizzi, alle direttive, alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e, ove previsto, devono acquisire l'autorizzazione paesaggistica prevista nell'articolo 90 delle NTA del PPTR o l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 91 delle NTA del PPTR;
- la legge regionale n.36/2023, ha abrogato il capo "I" della L.R. 20/2022 "Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia" e ha disciplinato nuovi criteri per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n.380/2001, al fine di promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché allo scopo di incentivare gli interventi di edilizia residenziale sociale;
- La stessa legge è rivolta al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza statica igienico-funzionale e delle prestazioni energetiche degli edifici ed alla riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, nell'intento di ridurre progressivamente il degrado, il sottoutilizzo e l'abbandono degli ambiti urbanizzati e contribuire al contenimento del consumo di suolo, all'adattamento ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici a scala urbana;

CONSIDERATO CHE:

1) al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, la L.R. n.36/2023 riconosce:

ai sensi dell'art. 2 e del quarto periodo della lettera d) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, **incentivi volumetrici** per la realizzazione di **interventi di ristrutturazione edilizia** che prevedono, **una tantum**:

a) **l'ampliamento** di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti di intervento individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, oppure degli edifici di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) della L.R.; l'ampliamento non può superare i seguenti limiti:

- il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque **non oltre 300** metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, **aventi qualsiasi destinazione d'uso**, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti; negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato previsti nell'articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 16 aprile 2005, n. 24 (Codice del commercio), nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l'esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste;
 - il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque **non oltre 200** metri cubi, per gli interventi di ampliamento di **edifici residenziali** esistenti, legittimi o legittimati, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), che non comportano la modifica della destinazione d'uso;
- b) **la demolizione e ricostruzione** di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti di intervento individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, oppure degli edifici di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) della L.R.; l'incremento volumetrico non può superare i seguenti limiti:
- il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, **aventi qualsiasi destinazione d'uso**, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;
 - il 35 per cento della volumetria complessiva, e comunque **non oltre 200** metri cubi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di **edifici residenziali** esistenti, legittimi o legittimati, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), che non comportano la modifica della destinazione d'uso;
- c) **incentivi volumetrici**, una tantum, per la realizzazione di **interventi di ristrutturazione urbanistica** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del D.P.R. 380/2001 che prevedono la **delocalizzazione** negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b), delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere g), h), i), j), k) ed l); l'incremento volumetrico non può superare il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di delocalizzazione all'interno degli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b), delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere g) h), i), j), k) ed l) aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;

Gli incentivi previsti non sono cumulabili con quelli previsti dai piani comunali vigenti e non possono in alcun caso eccedere i limiti indicati dal PPTR;

- 2) l'ambito di applicazione prevede che il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall'articolo 2 sia subordinato all'approvazione di deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), supportata da perimetrazione, effettuata sulle planimetrie esistenti degli strumenti urbanistici vigenti e fatta salva la prevalenza giuridica delle disposizioni narrative sulla grafica, che individui gli ambiti edificati in cui promuovere interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono l'ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti;
- 3) la stessa delibera dovrà prevedere gli ambiti di intervento, che devono essere individuati all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal vigente strumento urbanistico comunale ai sensi del d.m.

1444/1968, escludendo le zone destinate a standard urbanistici di cui all'articolo 3 dello stesso o a esse assimilabili, e eventualmente nelle zone omogenee D (parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati) e F (spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale) di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968 che risultano interamente intercluse all'interno di zone omogenee B e C, previo accertamento dell'assenza dell'interesse al mantenimento della destinazione attualmente vigente. Le volumetrie da realizzare all'interno delle zone omogenee D e F incluse negli ambiti così individuate saranno destinate alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, fermo restando la previsione di una quota non inferiore al 10 per cento da destinare a edilizia residenziale sociale. Della restante parte dovrà essere prevista la corresponsione a favore del Comune del contributo straordinario di costruzione di cui all'articolo 9 della l.r. 18/2019 che andrà vincolato a specifico centro di costo del bilancio comunale destinato al finanziamento di interventi di recupero e riqualificazione degli edifici ricadenti nelle zone A;

- 4) nell'individuazione di detti ambiti, i Comuni possono fare riferimento al Documento programmatico di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana) oppure al Documento programmatico preliminare o al PUG di cui alla l.r. 20/2001, ove detti strumenti abbiano individuato ambiti edificati che necessitano di interventi di rigenerazione urbana;
- 5) questo Comune è dotato di Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana, giusta delibera di Consiglio Comunale di approvazione nr. 03/2010, adottata in data 01/02/2010;
- 6) questo Comune ha in corso l'approvazione finale del PUG, giusta Conferenza di Servizi Decisoria chiusa con esito positivo in data 19/12/2022;
- 7) i cardini essenziali della presente norma sono contenuti di seguito:

Lett.a art.4	Co.3	riconoscimento degli incentivi volumetrici di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura prevista dall'articolo 2, comma 3, lettere b) e d) per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia attraverso l'ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, ubicati nei contesti rurali identificati dal proprio strumento urbanistico come zone omogenee E ai sensi del d.m. 1444/1968;
Lett.b art.4	Co.3	individuazione di ambiti, ricadenti all'interno di aree urbanizzate dello stesso Comune classificate dal proprio strumento urbanistico esclusivamente come zone omogenee B e C ai sensi del d.m. 1444/1968, dove riconoscere gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 2, nella misura prevista nell'articolo 2, comma 3, lettera e), per la realizzazione di interventi di delocalizzazione dei volumi derivanti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, previsti nell'articolo 5, comma 1, lettere g), h), i), j), k) ed l), aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza che non comportano mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante oppure ai medesimi usi preesistenti.

Co.4 art.4	La deliberazione prevista nel comma 1 è soggetta alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 (Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 - Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica, concernente piani e programmi urbanistici comunali) in virtù di quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo.
Co.1 Art.4	prevalenza giuridica delle disposizioni narrative sulla grafica
Lett.c co.3art.3	l'intervento contempli la riduzione delle superfici impermeabili per una quota minima pari al 20 per cento di quella preesistente o, laddove non sia possibile per motivazioni tecniche, da dimostrare mediante relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato, compensazioni con piantumazioni da effettuare nelle aree pubbliche a tal fine specificatamente individuate dal Comune con la deliberazione
Lett. g co.3art.3	le superfici a standard da cedere siano reperite prioritariamente nel lotto di intervento; dove questo non sia possibile, in tutto o in parte, dette superfici possono essere reperite, se nella disponibilità del richiedente e sempreché ritenute funzionali alla utilizzazione pubblica, nelle zone urbanizzate immediatamente limitrofe anche in lotti interclusi, in aree degradate o in stato di abbandono, in relitti o aree da riqualificare. Nel caso in cui, in alternativa alla cessione, il Comune intenda ricorrere alla monetizzazione delle aree a standard, lo stesso, oppure il diretto interessato previa stipulazione di apposita convenzione, utilizza dette risorse per la realizzazione di interventi di attrezzamento o riqualificazione di aree a verde urbano, forestazione e rinaturalizzazione, in aree puntualmente indicate dallo stesso Comune con la deliberazione
Co.3 art.4	la deliberazione di cui al comma 1 può espressamente prevedere: a) il riconoscimento degli incentivi volumetrici di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura prevista dall'articolo 2, comma 3, lettere b) e d) per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia attraverso l'ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, ubicati nei contesti rurali identificati dal proprio strumento urbanistico come zone omogenee E ai sensi del d.m. 1444/1968;

	<p>b) l'individuazione di ambiti, ricadenti all'interno di aree urbanizzate dello stesso Comune classificate dal proprio strumento urbanistico esclusivamente come zone omogenee B e C ai sensi del d.m. 1444/1968, dove riconoscere gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 2, nella misura prevista nell'articolo 2, comma 3, lettera e), per la realizzazione di interventi di delocalizzazione dei volumi derivanti dalla demolizione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, previsti nell'articolo 5, comma 1, lettere g), h), i), j), k) ed l), aventi qualsiasi destinazione d'uso, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza che non comportano mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante oppure ai medesimi usi preesistenti.</p>
<p>Co.4 art.4</p>	<p>La deliberazione prevista nel comma 1 è soggetta alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 (Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 - Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica, concernente piani e programmi urbanistici comunali) in virtù di quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo.</p>

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di dovere dare seguito alla nuova disposizione regionale sugli interventi di ristrutturazione edilizia per il territorio comunale filtrandolo alla luce:

- o Del documento di programmazione e degli indirizzi che la stessa Amministrazione si è data in ordine all'approvazione del PUG;
- o Della vincolistica in atto che l'art. 5 della legge pone come divieto all'attuazione degli incentivi, ovvero:
 - 1) zone territoriali omogenee A;
 - 2) edifici aventi interesse storico-culturale, tutelati ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004;
 - 3) edifici ubicati all'interno delle zone destinate a standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968;
 - 4) edifici ubicati in area sottoposta a vincolo ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, fatta salva la possibilità di realizzare, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e dall'articolo 90 delle NTA del PPTR, gli interventi ammissibili ai sensi del PPTR;
 - 5) edifici ubicati nei siti della Rete Natura 2000, Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 92/43/CEE; edifici ubicati negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica;

- 6) edifici ubicati all'interno delle fasce di rispetto per la viabilità, le zone cimiteriali, gli impianti di depurazione.

Preso atto della documentazione cartografica predisposta dall'Ufficio Urbanistico allegata al presente atto, che individua tutte le Zone omogenee B, C ed E, come meglio identificate nel Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Francavilla Fontana e riportate nell'elaborato grafico unico allegato alla presente, con la pedissequa applicazione di quanto previsto all'art.2, comma 3, lett. A), b), c), d) ed e) della L.R. Puglia n. 36/2023;

Al termine delle relazioni, il Presidente chiede se ci sono consiglieri che vogliono intervenire;

Intervengono la consigliera Passaro, Bruno che lascia la Presidenza al Vicepresidente Carucci, Iaia, l'assessore Sportillo, Mastromarino, il Sindaco e nuovamente Passaro;

Terminati gli interventi, il Vicepresidente passa alle dichiarazioni di voto;

Interviene il consigliere Iaia (favorevole);

A questo punto, il Vicepresidente invita l'Assise a votare l'intero provvedimento;

La votazione dà il seguente risultato:

consiglieri presenti e votanti: n. 17 (Curto, Ferreri, Iaia, Passaro, Iurlaro, Indirli, De Simone, Itta, Latartara, Argentieri, Carucci, Lonoce, Fanizza, Mastromarino, Calò, il Sindaco e il Presidente Bruno);

favorevoli n. 17;

contrari n. //;

astenuti n. //;

Il Vicepresidente dichiara approvato all'unanimità con voto favorevole il provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite le relazioni del consigliere Lonoce e dell'assessore al ramo;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Visto l'esito della votazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato ai dell'art. 49 comma 1 del D. lgs. 267/2000;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata discussa dalla competente commissione consiliare nella seduta del 02/07/2024;

Visto il DPR. N. 380/2001;

Vista la L.R. n. 20/2001;

Vista la L.R. n. 36/2023;

DELIBERA

1. di approvare, in forza dell'art.4 L.R. n.36/2023, la documentazione cartografica predisposta dall'Ufficio Urbanistico allegata al presente atto, che individua tutte le Zone omogenee B, C ed

E, come meglio identificate nel Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Francavilla Fontana e riportate nell'elaborato grafico unico allegato alla presente, con la pedissequa applicazione di quanto previsto all'art.2, comma 3, lett. A), b), c), d) ed e) della L.R. Puglia n. 36/2023;

2. di stabilire che in caso di contrasto normativo contenuto nelle suindicate tavole si darà prevalenza giuridica alle disposizioni narrative su quelle grafiche;
3. nei casi di cui al co. 3, lettere c) e d) art.2 (interventi di demolizione e ricostruzione) e co.3 lett. c), g) dell'art. 3 della L.R. n. 36/2023, ove non sia possibile reperire le superfici a standard da cedere nel lotto di intervento o nelle zone urbanizzate immediatamente limitrofe anche in lotti interclusi purché ritenute funzionali alla utilizzazione pubblica o in aree degradate o in stato di abbandono, in relitti o aree da riqualificare nella disponibilità del richiedente, di ricorrere alla monetizzazione delle aree a standard, previa stipulazione di apposita convenzione, utilizzando dette risorse per la realizzazione di interventi piantumativi in aree di proprietà comunale destinate a verde pubblico attrezzato esistenti o da realizzare econ le indicazioni date dall'UTC;
4. di prendere atto che l'efficacia della presente delibera e degli atti ad essa allegati è subordinata alla procedura di cui all'art. 7 del reg. reg. 9/10/2013, n. 18 (Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 - Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica, concernente piani e programmi urbanistici comunali) in virtù di quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo;
5. per gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione delle volumetrie di cui all'articolo 2, comma 2 l'incentivo volumetrico è concedibile alla condizione che per le aree di sedime e di pertinenza dell'edificio da demolire, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, secondo la procedura di cui all'art. 28 bis DPR 380/2001, se ne preveda l'uso pubblico ovvero la cessione a favore del Comune;
6. di prendere atto che la presente delibera interviene sulle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e pertanto ai sensi del co.3 art.12 L.R. n.20/2001 non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 o a verifica di compatibilità regionale;
7. di dare mandato al Settore Urbanistico Edilizio al fine di procedere agli atti consequenziali e a dare ampia pubblicità nonché alla trasmissione alla Commissione Paesaggio;
8. di stabilire che la presente Deliberazione non comporta assunzioni di spesa;
9. di dichiarare, con medesima e separata votazione, la presente dichiarazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs. 267/2000.

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI Brindisi

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3,COMMA 1, LETTERA D), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380.INDIVIDUAZIONE AREE E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R.N.36/2023.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.06.2024

IL DIRIGENTE

Gaetano PADULA



COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 56 del 15/07/2024

OGGETTO:

DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3,COMMA 1, LETTERA D), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380.INDIVIDUAZIONE AREE E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R.N.36/2023.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL VICEPRESIDENTE
CARUCCI FRANCESCO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
LESTO MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.